



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO "A"

CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA E ALLESTIMENTO DI UN AUTOCARRO ADIBITO A MEZZO MOBILE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

Art. 1 - Oggetto dell'appalto	pag. 3
Art. 2 - Specifiche tecniche	pag. 3
Art. 3 - Trasporto, consegna ed installazione	pag. 3
Art. 4 - Corso di formazione	pag. 4
Art. 5 - Collaudo e verifica di conformità	pag. 4
Art. 6 – Referenti dell'esecuzione contrattuale	pag. 5
Art. 7 - Assistenza tecnica in garanzia	pag. 5
Art. 8 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)	pag. 5
Art. 9 - Proprietà della fornitura	pag. 5
Art. 10 - Inadempimenti e penalità	pag. 6
Art. 11 - Corrispettivi	pag. 7
Art. 12 - Forza maggiore	pag. 7
Art. 13 - Garanzia definitiva a corredo dell'esecuzione del contratto	pag. 7
Art. 14 – Termini e modalità di pagamento	pag. 7

Allegato 1 – Scheda Tecnica

All.to 2 – Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)

Art. 1 Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di un autocarro adibito a mezzo mobile per il monitoraggio della qualità dell'aria, completo di allestimento, da destinarsi al Dipartimento Provinciale di Vicenza.

Art. 2 Specifiche tecniche della strumentazione

1. Le specifiche tecniche relative alla tipologia di autocarro e al suo allestimento, così come le specifiche dei singoli componenti/moduli costituenti la fornitura, sono descritti nell'allegata Scheda Tecnica (All.to 1)
2. Le specifiche tecniche indicate nell'allegata Scheda Tecnica costituiscono requisito minimo, a pena di esclusione.
3. La fornitura si intende comprensiva:
 - n. 1 (uno) autocarro con le caratteristiche tecniche minime indicate in tabella A.1 della scheda tecnica (All.to 1);
 - furgonatura comprensiva di linee di prelievo degli inquinanti gassosi, sistema di distribuzione dei gas di taratura, sistema di scarico gas, impianto elettrico, palo telescopico e ulteriori specifiche, con le caratteristiche minime indicate in tabella A2 della scheda tecnica (All.to 1);
 - disinstallazione, trasferimento, installazione degli strumenti e relativi accessori elencati in tabella A.3 della scheda tecnica (All.to 1), forniti dall'Agenzia, attualmente installati presso il laboratorio mobile denominato furgone FIAT 79 14 B CTG. N2, targa VI 619282;
 - certificati di collaudo, immatricolazione, omologazione, test in fabbrica, schemi di progettazione (layout, elettrici e pneumatici), manuali strumentazione, data sheet della componentistica installata, certificati di collaudo e tutta la documentazione relativa a strumenti e allestimenti;
 - corso di formazione del personale ARPAV di cui all'art. 4;
 - collaudo tecnico funzionale di cui all'art. 5, presso il luogo di consegna, comprensivo, per ogni apparecchiatura, di congruo quantitativo di materiale consumabile, necessario al collaudo stesso;
 - servizio di assistenza tecnica "Full Risk - On site" della durata di 24 mesi, di cui all'art. 7.

Art. 3 – Trasporto, consegna e installazione

1. Il veicolo adibito a mezzo mobile, oggetto di fornitura, completo di tutti gli accessori, dovrà essere consegnato senza spese per ARPAV, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, presso il Parcheggio interno del Dipartimento Provinciale di Vicenza, in Via Zamenhof, 353 - 36100 Vicenza, **entro 90 gg naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di stipula del contratto;
2. Il **termine di ultimazione della fornitura** entro il quale dovrà essere concluso il collaudo tecnico funzionale, **è di 120 giorni naturali e consecutivi** dalla data di sottoscrizione del contratto;
3. La consegna non costituirà accettazione della fornitura per la quale si rimanda al collaudo tecnico funzionale.
4. La ditta aggiudicataria effettua la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa.
5. Della data di consegna dovrà essere dato opportuno preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, al RUP o suo incaricato.
6. Costituisce motivo di differimento del termine di consegna della fornitura da parte della ditta aggiudicataria, la presenza di cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione e accertate dall'ARPAV, alla quale dovrà essere effettuata specifica comunicazione entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.
7. Sono a carico dell'Aggiudicatario:

- a. il trasporto e i rischi connessi alla perdita e/o all'avaria della fornitura;
 - b. il collaudo tecnico funzionale di cui al successivo Art. 5 (Collaudo e Verifica di conformità).
8. L'ARPAV si riserva la possibilità di chiedere il differimento dei tempi di consegna, dando congruo preavviso, senza che da parte della ditta aggiudicataria possano essere accampati diritti a compensi e/o risarcimenti.
9. La consegna, l'installazione e la messa in funzione della fornitura dovrà avvenire nel rispetto delle procedure di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 4 – Corso di formazione

1. L'aggiudicatario, entro 15 giorni dalla data di avvenuto positivo collaudo, è tenuto ad effettuare presso la sede del Dipartimento ARPAV di Vicenza, un corso di formazione ed un training di addestramento della durata di almeno 4 ore. Il corso dovrà essere svolto da personale adeguatamente qualificato e rivolto al personale ARPAV incaricato della gestione e dell'utilizzo degli strumenti (massimo 10 partecipanti). Le date saranno concordate con i referenti ARPAV.
2. Il corso, da svolgersi in lingua italiana, dovrà affrontare almeno i seguenti aspetti:
 - a) descrizione generale del sistema e della fornitura in oggetto;
 - b) descrizione dettagliata, con esempi pratici, di tutte le diverse funzioni;
 - c) descrizione ed esempi pratici di manutenzione ordinaria e preventiva e per la prevenzione dei rischi per i lavoratori.

Art. 5 – Collaudo e verifica di conformità

1. Entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, dovrà essere eseguito il collaudo tecnico funzionale, teso ad accertare che la qualità e il funzionamento del laboratorio mobile risponda a tutte le prescrizioni del Capitolato tecnico e sui allegati. Il collaudo consisterà nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnico funzionale della fornitura e delle sue parti componenti alle pattuizioni contrattuali ed alle regole dell'arte, nei riscontri delle misure, nello scioglimento di eventuali riserve e si concluderà con la redazione di apposito verbale.
2. Il collaudo tecnico funzionale sarà eseguito dal Fornitore, alla presenza di personale tecnico dell'Agenzia secondo apposito calendario concordato.
3. Se durante il collaudo tecnico funzionale dovessero risultare manchevolezze o malfunzionamenti, essi dovranno essere verbalizzati e l'aggiudicatario dovrà provvedere alla loro eliminazione nel più breve termine possibile.
4. Qualora allo scadere del termine di 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione della fornitura, tale collaudo risultasse negativo, anche solo parzialmente, l'aggiudicatario avrà a disposizione ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi per eliminare difetti e malfunzionamenti, salva l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 10 "Inadempimenti e penalità".
Decorso tale ultimo termine, in caso di reiterata negatività del collaudo, ARPAV potrà attivare la procedura di risoluzione contrattuale, con contestuale incameramento della cauzione definitiva e risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
5. L'avvenuto positivo collaudo non esonera l'Aggiudicatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni, difformità che non fossero emersi al momento della verifica stessa, ma che venissero accertati entro il periodo di garanzia.
6. Il contratto, ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016, è soggetto a verifica di conformità per certificare che l'oggetto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato nei termini ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali. La verifica di conformità ha luogo entro tre mesi dalla conclusione del contratto, al termine della quale verrà rilasciato il certificato di regolare esecuzione.

Art. 6 – Referenti dell'esecuzione contrattuale

1. Le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto sono di norma assunte dal RUP o da un Direttore di esecuzione contrattuale dallo stesso individuato, che assicura la regolare esecuzione dello stesso, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.
2. L'Appaltatore della fornitura dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con ARPAV.

Art. 7 - Assistenza tecnica.

1. L'Aggiudicatario garantisce sull'autocarro adibito a mezzo mobile (con esclusione della strumentazione di cui al punto A3 della scheda tecnica, già in proprietà dell'Agenzia), per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla data di certificazione di avvenuto positivo collaudo di cui al precedente art. 5, un servizio di assistenza tecnica "Full Risk - On site" comprensivo della manutenzione correttiva e la fornitura di tutti i pezzi e i materiali di ricambio necessari agli interventi. Gli interventi volti alla rimozione dei malfunzionamenti devono essere effettuati entro il termine di 48 ore successive alla chiamata, esclusi i festivi.
2. Nel caso in cui l'entità delle riparazioni da eseguire non consenta di ripristinare l'operatività del laboratorio mobile, l'Aggiudicatario provvederà alla riparazione e/o sostituzione dei componenti non funzionanti entro 3 giorni naturali lavorativi, decorrenti dall'inizio dell'intervento.
- 3- Tutte le parti di ricambio, le parti soggette a usura e i materiali di consumo che saranno sostituiti durante le attività di assistenza tecnica fornita in garanzia, sono a totale carico della ditta aggiudicataria e dovranno essere originali o se compatibili, certificati tali, dalla Impresa produttrice.
3. Le spese di trasporto, trasferta e tutti gli altri oneri connessi alle prestazioni di assistenza tecnica e operativa eseguite nel periodo di garanzia saranno a totale carico del Fornitore.
4. Dovrà essere garantita la consulenza specialistica telefonica per gli operatori addetti all'utilizzo della strumentazione, possibilmente mediante "numero verde". Gli interventi on site dovranno essere concordati con il RUP o suo delegato e di norma avverranno durante l'orario di servizio e comunque in presenza del personale dell'Agenzia. Tutti gli interventi dovranno essere effettuati da personale qualificato.
5. Qualora risultasse necessario, il Fornitore provvederà, senza pretendere alcun compenso, alla sostituzione della fornitura difettosa con altre identiche e funzionanti.
6. Qualora la riparazione superi il termine massimo di 10 gg. lavorativi, l'Agenzia applica le penali di cui all'art 10 del presente capitolato.

Art. 8 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Documento di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)

1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.
2. Dalla valutazione preliminare sui rischi da interferenza effettuata dal Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Agenzia risulta che i relativi costi sono pari a € 0,00 (zero).

Art. 9 - Proprietà della fornitura

1. ARPAV acquisisce la proprietà della fornitura oggetto di appalto a partire dalla data del verbale di avvenuto positivo collaudo tecnico funzionale di cui al precedente art. 5. Prima di

tale data tutti i rischi di perdita, furto e danni alla fornitura durante il trasporto e la sosta negli spazi dell'Amministrazione, sono a carico del Fornitore, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Art. 10 - Inadempimenti e penalità

1. Il mancato rispetto dei tempi previsti per l'ultimazione e la messa in funzione del mezzo mobile, per cause imputabili all'Appaltatore, comporta l'automatica applicazione delle penali di seguito descritte. La Ditta aggiudicataria riconosce all'Agenzia appaltante il diritto di applicare le seguenti penalità:
 - a) nel caso di **mancato rispetto dei termini previsti per la consegna e per l'ultimazione della fornitura**, di cui al precedente art. 3 commi 1 e 2, verrà applicata una penale del 1‰ del valore della fornitura, per ogni giorno lavorativo di ritardo, tranne nelle ipotesi in cui l'impedimento, debitamente documentato, sia dovuto al caso fortuito, a forza maggiore o a fatti imputabili all'Amministrazione appaltante;
 - b) nel caso di mancato positivo collaudo **nei termini** di cui al precedente art. 5 co.1, verrà applicata una penale del 1‰ sul prezzo della fornitura, per ogni giorno lavorativo di ritardo;
 - c) nel caso **gravi inadempienze** agli obblighi contrattuali, intendendosi per tale anche il ritardo superiore a 20 giorni lavorativi oltre ai termini previsti per l'ultimazione della fornitura o di collaudo negativo, sarà attivata la procedura di risoluzione contrattuale;
 - d) nel caso di **mancato adempimento dell'obbligo di eliminare difetti, imperfezioni e difformità** accertati nel periodo di garanzia verrà applicata una penale pari allo 0,5 ‰ per ogni giorno lavorativo di ritardo. Oltre al 15° giorno si procederà alla riparazione o sostituzione in danno della fornitura, ponendo a carico del fornitore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti con rivalsa sulla cauzione.
2. Per l'applicazione delle penali sarà data comunicazione scritta alla Ditta aggiudicataria la quale, entro 10 (dieci) gg. lavorativi dal ricevimento della contestazione, potrà esibire le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora dette deduzioni siano ritenute ad insindacabile giudizio di ARPAV, inaccoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra specificato.
3. ARPAV potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo, anche con i corrispettivi dovuti all'Appaltatore medesimo, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l'Aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura di un valore pari all'importo della penale stessa.

Nel caso di incameramento parziale o totale della cauzione l'Appaltatore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.
4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.
5. L'Appaltatore prende atto, in ogni caso, che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ARPAV a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo oltre al quale ARPAV si riserva la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 11 – Corrispettivo contrattuale

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto è determinato sulla base dell'offerta economica del Fornitore. Il corrispettivo si riferisce alla fornitura realizzata a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
3. Il prezzo proposto è da intendersi al netto dell'I.V.A., comprensivo di ogni spesa inerente la fornitura in opera (consegna, installazione, allacciamento, messa in funzione e collaudo, corso di formazione, costi per la sicurezza), nonché di ogni altro onere previsto nel presente Capitolato.
4. Il corrispettivo contrattuale è determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, è, pertanto, fisso ed invariabile.

Art. 12 - Forza maggiore

1. L'Appaltatore non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.
2. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titoli indicativi, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
3. In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la ditta Appaltatrice è tenuta a darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

Art. 13 - Garanzia definitiva a corredo dell'esecuzione del contratto

1. Entro 10 giorni dalla richiesta, a garanzia degli obblighi contrattuali il Fornitore dovrà costituire a favore di ARPAV, garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. La garanzia deve avere durata non inferiore a 30 mesi, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni su semplice richiesta scritta dell'Agenzia.
3. La garanzia fideiussoria è automaticamente svincolata per il 80% dell'importo garantito al rilascio del documento del certificato di regolare esecuzione per il quale si rimanda al precedente art. 5, secondo le modalità stabilite al comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'importo garantito, sarà svincolato alla scadenza del periodo in garanzia e comunque non prima che siano state definite tutte le situazioni di debito e credito ed ogni altra pendenza.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determina la decadenza dell'affidamento.
5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta effettuata da ARPAV.

Art.14 – Termini e modalità di pagamento

1. La fattura dovrà essere intestata ad A.R.P.A.V. – Via Ospedale Civile, 24 – 35121 Padova CF: 92111430283 PI: 03382700288 e recapitata in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'Agenzia presso il Servizio Economico Finanziario.

2. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) e riportare:
 - il/i documento/i di trasporto (DDT);
 - la descrizione del bene;
 - il codice CIG (Codice Identificativo Gara) che sarà comunicato al Fornitore;
 - le coordinate bancarie/postali, del conto dedicato ai movimenti finanziari indicate all'Amministrazione dal Fornitore, dedicato alle commesse pubbliche.
3. La fattura, essendo ARPAV assoggettata allo split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972), dovrà esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA.
Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.
4. La fattura potrà essere emessa ad avvenuto positivo collaudo; il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato entro 30 giorni dal ricevimento della fattura, previa accertata verifica di regolare esecuzione.
5. ARPAV, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, il pagamento al Fornitore cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.).
6. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati sui conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati ad ARPAV entro dieci giorni dalla loro accensione e, comunque, entro dieci giorni dalla richiesta.